


COMUNE DI BRAONE
PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

COMUNE DI BRAONE
Provincia di Brescia

Approvato con deliberazione di C.C. n.29 del 26-11-2013

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

INDICE

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

ART. 3 – Soggetto obbligato al pagamento del canone

ART. 4 – Esenzioni-Esclusioni dal pagamento del canone

ART. 5 – Determinazione del canone non ricognitorio

ART. 6 – Pagamento del canone non ricognitorio

ART. 7 – Accertamento, sanzioni, interessi

ART. 8 – Riscossione coattiva

ART. 9 – Gestione dei canoni di concessione

ART. 10 - Rimborsi

ART. 11 – Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 – FINALITA’.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In tal caso l'Ente proprietario dell'area potrà pretendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante il quale, successivamente, ripeterà l'obbligazione nei confronti degli altri consociati.

ART. 4 – ESENZIONI-ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE.

1. Non sono assoggettate al canone non ricognitorio previsto dal presente Regolamento e pertanto ne sono escluse dal pagamento:
 - Le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale del Comune, comprese quelle permanenti, relative a reti, impianti, manufatti ed attrezzature che risultino effettuate o di proprietà dello Stato, Regioni,

Province, Comune , o di società e/o Consorzi e/o Enti comunque denominati e da esso partecipate anche in via indiretta.

- Le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale del Comune, comprese quelle permanenti, relative a reti, impianti, manufatti ed attrezzature che risultino effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici o Associazioni No Profit per finalità di assistenza, previdenza, sanità , cultura e ricerca.
- Le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale del Comune, comprese quelle permanenti, esercitate nell'ambito di erogazione di servizi in favore esclusivo degli immobili di proprietà comunale.
- Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi dalla dorsale principale all'utenza privata.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO.

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione ovvero frazioni di esso;
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio, è misurata a seconda della tipologia a corpo o a metri quadri o lineari, con arrotondamento in eccesso al mq o ml superiore;
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);
4. I canoni sono dovuti in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale; l'applicazione delle tariffe ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo entrano in vigore il 1° Gennaio 2013, ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001.
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 6 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO.

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 7 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI.

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora con liquidazione, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il diritto dell'Ente a procedere all'invio della notifica degli avvisi di cui al comma precedente, si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato, effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno ossequiati i principi contenuti nell'art.7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472.

ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto esclusivamente dal concessionario iscritto all'Albo previsto dall'art.53 del D.Lgs.446/1997 smi.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 9 – GESTIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE.

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni patrimoniali, esclusivamente a soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art.53 del D.Lgs.446/1997 smi, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e sono a carico del concessionario medesimo.

ART. 10 – RIMBORSI.

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 Dicembre 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1 al Regolamento per l'applicazione del canone.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura

- 1.1 Conduzze sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;
- 1.2 Conduzze sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
- 1.3 Conduzze sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.4 Conduzze sotterranee e impianti teleriscaldamento;
- 1.5 Conduzze sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
- 1.6 Conduzze sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
- 1.7 Altre conduzze e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
- 1.8 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.9 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.10 Tralicci di elettrodotto
- 1.11 Gallerie di derivazione e canali

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

1. Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
 2. Occupazioni effettuate con preinsegne
 1. Pensiline:
 - monofacciale
 - bifacciale
 1. Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere:
 - monofacciale
 - bifacciale
 1. Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette:
 - monofacciale
 - bifacciale
 6. Stendardo pubblicitario su palo luce
 7. Impianti di distribuzione carburanti
- il canone é computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie, e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo;

3. Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto.

- fino a 30 mq
- da 31 mq a 60 mq
- da 61 mq e oltre

4. Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti.